Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 23 giugno 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, *in lire 3 all'estero*.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 2290.

Riconoscimento della personalità giuridica del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Treviglio e approvazione dello statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2145;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 7 aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Treviglio, dal 16 settembre 1935-XIII, completato con la istituzione della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo del corso superiore dell'Istituto tecnico, assume dalla stessa data la denominazione di « Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo » ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Treviglio, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 51. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Treviglio.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Treviglio ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:

1° dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicate nell'annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, pure indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale per il funzionamento della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo di L. 90.000 e dell'importo

della quota di caro-viveri a carico dello Stato, per il personale insegnante, incaricato e supplente, della sezione stessa;

2° di un contributo del comune di Treviglio di L. 20,000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune: locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta alla provincia di Bergamo fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Bergamo;

c) di un rappresentante del comune di Treviglio;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far par parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificate dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alla lettera *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione e di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una

media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto o di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 14 e 15 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, a sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente, i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 18.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 19.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 3 sarà determinato per quanto riguarda il corso inferiore, con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932-X, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1824.

Fino a quando non sarà stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione ed il finanziamento del corso inferiore del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Treviglio, anche per ciò che concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni vigenti.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO DI TREVIGLIO

Numeri dei corsi:

Un corso inferiore completo ad una prima classe collaterale stabile.

Un corso superiore della Sezione commerciale.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°)

N. 6 cattedre di Ruolo *A* (dal 10° al 7° grado)

N. 8 cattedre di ruolo *B* (dall' 11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO NEL GRUPPO *A* — N.	POSTI DI RUOLO NEL GRUPPO *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	Grado 6°	—	
Corso inferiore				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista	5	Ruolo *B* dall' 11° all' 8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso e la classe collaterale
4. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso superiore
5. Disegno	1	Ruolo *B* dall' 11° all' 8° grado	—	Le classi del corso e la classe collaterale
6. Lingua straniera (e prima lingua straniera nella sezione commerciale del corso superiore)	1	Id.	—	Le classi del corso e la 1ª e seconda classe del corso commerciale
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
Corso superiore				
Sezione commerciale ad indirizzo amministrativo				
9. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* dall' 10° al 7° grado	—	Le classi de corso

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO NEL GRUPPO A — N.	POSTI DI RUOLO NEL GRUPPO A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
10. Matematica e fisica . .	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	1ª 2ª 3ª classe del corso
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica (chimica e merceologia)	1	Id.	—	Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª classe del corso inferiore
12. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	Id.	—	Le classi del corso
13. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica	1	Id.	—	Le classi del corso
14. Prima lingua straniera.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra del corso inferiore
15. Seconda lingua straniera	1	Ruolo A dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso
16. Calligrafia	—	—	1	—
17. Religione.	—	—	1	—
18. Stenografia (facoltativa)	—	—	1	—
19. Dattilografia (facoltativa)	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 24 novembre 1938-XVII, n. 2291.

Riconoscimento della personalità giuridica del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Portocivitanova e approvazione dello statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2141;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 7 aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Portocivitanova, dal 16 settembre 1935-XIII completato con la istituzione della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo del corso superiore dell'Istituto tecnico, assume dalla stessa data la denominazione di « Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo » ed è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Portocivitanova, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 50. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Portocivitanova.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Portocivitanova ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:

1° dei corsi inferiori completi e delle classi collaterali stabili indicate nell'annessa tabella organica;

2° dei corsi superiori completi della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo, pure indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono e gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale per il funzionamento della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo di L. 107.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante, incaricato e supplente, della sezione stessa;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla Provincia i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Macerata;

c) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrono, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica o patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificate dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837 e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose, ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conse-

guito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, colla promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 14 e 15 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori delle scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 18.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Disposizione transitoria.

Art. 19.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 3 sarà determinato, per quanto riguarda il corso inferiore, con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del Regio decreto-legge 27 agosto 1932-X, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1824.

Fino a quando non sarà stato emanato il decreto Reale di cui al precedente comma, l'amministrazione ed il finanziamento del corso inferiore del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Portocivitanova, anche per ciò che concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolate secondo le disposizioni vigenti.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO DI PORTOCIVITANOVA

Numero dei corsi:

Un corso inferiore completo ed una prima classe collaterale stabile.

Un corso superiore della sezione commerciale.

Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).

N. 8 cattedre di ruolo *B* (dall' 11° all' 8° grado).

N. 6 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7°).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, senza insegnamento	1	grado 6°	1	
Corso inferiore				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	5	Ruolo *B* dall' 11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso e la classe collaterale.
4. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione dal titolare della cattedra del corso superiore.
5. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso e la classe collaterale.
6. Lingua straniera (e prima lingua straniera nella sezione commerciale del corso superiore)	1	—	—	Le classi del corso e la 1ª e 2ª classe del corso commerciale.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
Corso superiore.				
Sezione commerciale ad indirizzo amministrativo:				
9. Lettere italiane e storia	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
10. Matematica e fisica. . .	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	1ª, 2ª e 3ª classe del corso.
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica (chimica e merceologia)	1	Id.	—	Le classi del corso superiore e la 3ª e 4ª classe del corso inferiore.
12. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale	1	Id.	—	Le classi del corso.
13. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica	1	Id.	—	Le classi del corso.
14. Prima lingua straniera.	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
15. Seconda lingua straniera	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi de corso.
16. Calligrafia	—	—	1	
17. Religione.	—	—	1	
18. Stenografia (facoltativa)	—	—	1	
19. Dattilografia (facoltativa)	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

LEGGE 25 maggio 1939-XVII, n. 840.

Approvazione della convenzione con la Regia azienda Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata il 17 marzo 1939-XVII con la Regia Azienda Isole Brioni, con sede a Brioni, per l'esercizio della linea di navigazione bigiornaliera Brioni-Pola e ritorno.

Art. 2.

La spesa di cui all'art. 7 della convenzione di cui all'articolo precedente farà carico, per lire 100.000, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1939, al capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1938-39 e per lire 200.000 (lire duecentomila) ai capitoli corrispondenti dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per ciascuno degli esercizi 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43 e di lire 100.000 per l'esercizio 1943-44.

Gli stanziamenti del capitolo 34 degli stati di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per gli esercizi 1938-39 e 1939-40 sono aumentati rispettivamente della somma di lire 100.000 e lire 200.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Convenzione per l'esercizio di una linea di navigazione tra Brioni e Pola

Fra il tenente generale di porto, ispettore cav. di gran cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, e il signor rag. cav. uff. Alfonso Froner di Giovanni, in nome e per conto della Regia Azienda Isole Brioni, sedente in Brioni, quale gestore governativo della Azienda stessa, nominato con decreto del Ministro per le

finanze in data 1° luglio 1936 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 1936, ed in virtù di poteri conferitigli dal decreto dello stesso Ministro, in data 18 giugno 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 1936, e giusta autorizzazione data dal Ministero delle finanze (Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare - Aziende patrimoniali dello Stato) con dispaccio n. 12372 del 3 dicembre 1938;

E' stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La « Regia Azienda Isole Brioni », con sede a Brioni, si obbliga di eseguire una linea di navigazione bigiornaliera Brioni-Pola e ritorno, alla velocità oraria di 8 miglia.

Art. 2.

Le navi da assegnarsi alla linea devono essere iscritte alla prima classe del « Registro italiano navale ed aeronautico » e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente convenzione.

Esse devono essere in numero sufficiente per provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio, ed essere di tipo e di stazza lorda rispondenti, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, alle necessità del traffico della linea.

Salvo speciale autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, le navi stesse devono essere di assoluta proprietà della Regia Azienda.

Art. 3.

La Regia Azienda ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 20 chilogrammi e i recipienti vuoti di ritorno adoperati per la spedizione dei dispacci e dei pacchi. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il 3 per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza sarà corrisposto alla Regia Azienda un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministro per le comunicazioni.

La Regia Azienda è responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni ed avarie degli effetti.

Per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali, la Regia Azienda si uniformerà alle disposizioni che saranno al riguardo emanate dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 4.

Le tariffe da applicarsi per il trasporto di passeggeri e merci non potranno superare i limiti seguenti:

Passeggeri lire 2,40.

Potranno tuttavia rimanere riservati, a tariffa superiore, un salone ed un ponte speciale di lusso, senza però superare complessivamente un terzo di tutto lo spazio destinato ai passeggeri.

Merci lire 2,80 per quintale; le frazioni di quintale inferiori a 50 chilogrammi e quello di 50 o più chilogrammi sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero.

Per il trasporto di persone o cose per conto o a spese dello Stato, la Regia Azienda dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulle anzidette tariffe.

Per il trasporto di piccoli colli contenenti merci, i quali non superino nè il peso di 60 chilogrammi nè il volume di un quarto di metro cubo la Regia Azienda applicherà una tariffa non superiore a lire 1,80 per collo.

Art. 5.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio e il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Regia Azienda dovrà inviare al Ministero tutti quei documenti che le saranno richiesti sia per il controllo suddetto, sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione e per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della vigilanza e del controllo di cui al primo comma del presente articolo sono a carico della Regia Azienda.

Art. 6.

Per ogni viaggio omesso la Regia Azienda incorrerà nella perdita della relativa sovvenzione. Se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Regia Azienda incorrerà, inoltre, in una multa di lire cento (L. 100).

La mancanza di navi non costituisce caso di forza maggiore.

Quando il viaggio venga eseguito soltanto in parte per causa di forza maggiore sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando invece l'esecuzione parziale del viaggio sia avvenuta senza causa di forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per la omissione di viaggio.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Regia Azienda. Contro le deliberazioni del Ministero non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Regia Azienda.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalla sovvenzione.

Nel caso di non regolare esecuzione del servizio per ripetute interruzioni, sospensioni od abbandono, il Ministro per le comunicazioni potrà revocare la concessione.

Art. 7.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Regia Azienda la sovvenzione annua di lire duecentomila (lire 200.000).

La sovvenzione verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi, il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 8.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1939 e la durata di cinque anni.

Art. 9.

La Regia Azienda non potrà cedere ad altri il servizio assunto, nè vendere le navi assegnate al servizio stesso senza l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Ad ogni modo in caso di cessione autorizzata il Ministero delle comunicazioni si riserva di subordinare la validità della cessione all'accettazione da parte del nuovo assuntore di clausole integrative della presente convenzione.

La presente convenzione s'intende stipulata nell'interesse dello Stato. Essa non è obbligatoria per l'Amministrazione finchè non sia approvata nei modi prescritti.

Fatta a Roma in tre originali, addì 17 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
Il Direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *La Regia Azienda Isole Brioni*
ALFONSO FRONER

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*
BENNI

LEGGE 25 maggio 1939-XVII, n. 841.

Costituzione di un Ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per disciplinare e curare la distribuzione tra i cantieri e e gli stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali dei quantitativi dei materiali siderurgici e dei materiali metallici di monopolio destinati mensilmente dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra ai bisogni della marina mercantile, è costituito, nell'interesse dei detti cantieri e stabilimenti, presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile - uno speciale Ufficio siderurgico.

Art. 2.

All'Ufficio sarà preposto un funzionario del ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della marina mercantile di grado 5° e 6°.

Per il funzionamento dell'Ufficio potrà essere assunto, nei limiti strettamente necessari, personale avventizio, col l'osservanza delle norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Il Ministro per le comunicazioni potrà avvalersi anche dell'opera di personale particolarmente pratico appartenente ai cantieri e stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali, verso rimborso a detti cantieri e stabilimenti dell'ammontare degli stipendi e degli assegni di carattere continuativo spettanti al personale stesso per il periodo di durata delle prestazioni presso l'Ufficio siderurgico.

Art. 3.

Tutte le spese comunque inerenti al funzionamento dell'Ufficio di cui all'art. 1 graveranno su apposito fondo per la costituzione del quale i cantieri e stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali dovranno versare uno speciale contributo non superiore a L. 1,50 per ogni tonnellata di materiale siderurgico ed a L. 1 per ogni quintale di materiale metallico di monopolio a ciascuno assegnato.

Le frazioni, rispettivamente, di tonnellata e di quintale saranno calcolate per una tonnellata e per un quintale, se superiori a mezza tonnellata o a mezzo quintale, e per mezza tonnellata o mezzo quintale, se uguali o inferiori a mezza tonnellata o a mezzo quintale.

La misura del contributo, entro i limiti di cui al comma precedente, sarà fissata annualmente, dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, con proprio decreto, tenuto conto dell'ammontare delle spese da sostenersi per il funzionamento dell'Ufficio siderurgico.

Art. 4.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà versato all'Erario in uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni sarà istituito un apposito capitolo al quale verrà assegnato trimestralmente, con decreto del Ministro per le finanze su richiesta del Ministro per le comunicazioni, l'ammontare del contributo versato all'Erario a termini del comma precedente.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge avranno vigore fino al 31 dicembre 1940. Tuttavia il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, potrà, ove necessario, prorogarne annualmente la validità finchè non sia soppresso il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 842.

Inscrizione nel quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato, dei sommergibili « Scirè », « Tembien », « Durbo », « Lafolè » e « Beilul ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I cinque sommergibili costieri costruiti presso la Società Odero Terni Orlando (Cantiere del Muggiano) sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo i nomi di: « Scirè », « Tembien », « Durbo », « Lafolè », « Beilul ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 60. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 giugno 1939-XVII, n. 843.
Approvazione del nuovo statuto della Reale Accademia d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 10 della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 755, riguardante la fusione della Reale Accademia d'Italia con la Regia Accademia nazionale dei Lincei;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto della Reale Accademia d'Italia, allegato al presente decreto e composto di 22 articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 76. — MANCINI

Statuto della Reale Accademia d'Italia

CAPO I.

Costituzione e scopi dell'Accademia.

La Reale Accademia d'Italia ha il fine di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano, di conservarne puro il carattere nazionale secondo il genio e le tradizioni della stirpe e di favorirne l'espansione e l'influsso oltre i confini dello Stato.

Essa assiste e integra l'attività degli organi di Governo per la risoluzione di problemi scientifici, letterari e artistici che interessino la vita sociale della Nazione.

Art. 2.

L'Accademia è ripartita in quattro Classi:
Scienze morali e storiche;
Scienze fisiche, matematiche e naturali;
Lettere;
Arti.
Ogni Classe si compone di 20 Accademici.

Art. 3.

Per le vacanze che si verificheranno nel gruppo degli ultimi cinque posti nelle rispettive due Classi delle scienze morali e storiche e delle scienze fisiche, matematiche e naturali, si provvederà alle relative nomine a norma dell'art. 3 della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 755.

CAPO II.

Cariche accademiche.

Art. 4.

La nomina del Presidente della Reale Accademia d'Italia è fatta con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Qualora la nomina del Presidente della Reale Accademia d'Italia sia fatta tra personalità estranee all'Accademia, nel decreto di nomina sarà determinata la Classe della quale il nuovo Presidente entrerà a far parte quale Accademico.

Nel caso che nella Classe non vi siano seggi vacanti, il posto sarà considerato in soprannumero fino alla prima vacanza che si verificherà nella Classe stessa.

Art. 5.

L'Accademia ha quattro Vicepresidenti ed un amministratore, nominati, tra gli Accademici, con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Presidente dela Reale Accademia d'Italia.

Il Presidente, i Vicepresidenti e l'amministratore costituiscono il Consiglio accademico.

I Vicepresidenti sono scelti uno per ciascuna Classe e presiedono la Classe alla quale appartengono.

Per ogni Classe è, inoltre, nominato, tra gli Accademici della rispettiva Classe, un segretario.

Il Presidente, i Vicepresidenti e l'amministratore, nonchè i segretari delle Classi, durano in carica cinque anni, e possono essere confermati.

Chi assume la carica nel corso del quinquennio la conserva per il rimanente periodo per il quale l'avrebbe tenuta il titolare della carica stessa, al quale è succeduto.

Art. 6.

Il Presidente ha la direzione e la rappresentanza della Accademia. Egli convoca e presiede le sedute dell'Accademia in adunanza generale, e le riunioni del Consiglio accademico. Egli stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio accademico; firma i verbali delle adunanze che presiede; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Accademia e del Consiglio accademico. Egli prende personalmente le deliberazioni d'urgenza che siano necessarie nell'interesse dell'Accademia e delle finalità di questa.

Il Presidente può anche convocare singole Classi e, quando interviene alle adunanze di esse, ne assume la presidenza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vicepresidente più anziano di nomina a tale carica; a parità di anzianità, il più anziano di nomina ad Accademico, ed a parità anche di quest'ultima anzianità, il maggiore di età.

Art. 7.

I Vicepresidenti, sentito il Presidente, convocano e presiedono le rispettive Classi, stabiliscono l'ordine del giorno delle sedute, ne firmano i relativi verbali, e curano la esecuzione delle delizerazioni della Classe.

In caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, ne esercita le funzioni l'Accademico più anziano della Classe ed a parità di anzianità il maggiore di età.

Capo III.

Nomina degli Accademici.

Art. 8.

Le operazioni interne dell'Accademia per le nomine di nuovi Accademici avranno luogo due volte all'anno e saranno svolte normalmente nei mesi di maggio e dicembre.

Art. 9.

Ciascun Accademico può fare designazioni per la nomina di nuovi Accademici con proposte scritte e accompagnate da relazioni illustratitve.

La proposta deve essere presentata prima del 30 aprile o del 30 novembre al Presidente della rispettiva Classe il quale raccoglie tutte le proposte e le relazioni che gli sono venute dagli Accademici della Classe e le rimette al Presidente dell'Accademia.

Art. 10.

Il Presidente dell'Accademia compie le istruttorie che ritiene necessarie nei riguardi delle proposte e sottopone poi queste all'esame del Consiglio accademico con gli atti delle istruttorie.

Art. 11.

Il Consiglio accademico esamina le proposte, le relazioni e gli atti istruttori e determina le personalità che ritenga di designare per la nomina accademica.

Nel determinare tali nomi il Consiglio accademico ha facoltà di includere anche nomi che non siano stati proposti dagli Accademici.

L'elenco dei nomi così composto deve comprendere almeno tre nomi per ognuno dei seggi vacanti.

Ove per un seggio da conferire il Consiglio accademico non ritenga di poter designare tre nomi, il seggio s'intenderà rimasto senza designazioni fino alla prossima sessione.

Art. 12.

Il Presidente della Reale Accademia d'Italia sottopone la lista dei designati dal Consiglio accademico al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il quale sceglie da essa, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, tanti nomi quanti sono i seggi da conferire.

Le nomine saranno fatte con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 13.

Il Presidente, i Vicepresidenti e gli Accademici devono, entro tre mesi dalla comunicazione di nomina, prestare il giuramento nella seguente formula:

« Giuro di essere fedele al Re, ai Suoi Reali successori e al Regime fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggior sviluppo della cultura nazionale ».

Chi non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente s'intende decaduto dalla nomina.

Il Presidente giura nelle mani del DUCE, gli altri nelle mani del Presidente.

Art. 14.

Su proposta motivata del Presidente, sentito il Consiglio accademico, un Accademico può essere trasferito, a sua domanda, da una ad altra Classe.

Il provvedimento sarà adottato con Regio decreto su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Capo IV.

Adunanze.

Art. 15.

L'Accademia si riunisce in adunanza generale, o per Classe.

L'ordine del giorno delle riunioni dell'Accademia in adunanza generale è stabilito dal Presidente sentito il Consiglio accademico.

Le singole Classi esaminano e discutono gli argomenti concernenti la materia che dà titolo alla Classe, e predispongono le proposte da sottoporsi all'Accademia in adunanza generale.

In caso di votazione le deliberazioni vengono adottate con votazione palese a maggioranza, computando questa in ragione della metà più uno dei presenti.

Nel computo della maggioranza si tiene conto anche di coloro che hanno fatto dichiarazione di astensione dal voto.

Art. 16.

Alla fine di ogni anno accademico il Presidente invierà una relazione al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sull'attività dell'Accademia nell'anno stesso.

Capo V.

Amministrazione dell'Accademia.

Art. 17.

Il Consiglio accademico provvede per la designazione dei nomi per le nomine accademiche secondo l'art. 11 e all'amministrazione dell'Accademia; delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, preparati dall'amministratore, da sottoporre all'approvazione dell'Accademia, nonchè sulle variazioni al bilancio che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio finanziario; delibera l'investimento delle somme disponibili, l'accettazione di lasciti e doni, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio.

Art. 18.

L'esercizio finanziario comincia col primo luglio di ciascun anno e termina col trenta giugno dell'anno successivo.

Il bilancio annuale ed il conto consuntivo predisposti dall'amministratore, deliberati dal Consiglio accademico, ed approvati dall'Accademia, nonchè le variazioni di bilancio disposte dal Consiglio accademico e ratificate dall'Accademia, sono sottoposti al visto del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 19.

Il Cancelliere è capo di tutti gli uffici della Reale Accademia d'Italia, ed è nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, su designazione del Presidente.

Art. 20.

In virtù di quanto dispone l'art. 9 della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 755, le tabelle organiche per il personale della Reale Accademia d'Italia saranno determinate con speciale provvedimento da adottarsi con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e col Ministro per le finanze, sentito il Presidente della Reale Accademia d'Italia.

Art. 21.

Le modificazioni allo statuto della Reale Accademia d'Italia sono apportate con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Presidente dell'Accademia. Il decreto deve essere emanato di concerto anche col Ministro per le finanze, qualora le modificazioni abbiano comunque riflesso finanziario o riguardino materia attinente al personale.

Le modificazioni al regolamento della Reale Accademia d'Italia sono apportate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Presidente e di concerto col Ministro per le finanze, qualora le modificazioni abbiano comunque riflesso finanziario o riguardino materia attinente al personale.

Art. 22.

Lo statuto della Reale Accademia d'Italia, approvato con R. decreto 4 febbraio 1929-VII, n. 164 e le modificazioni approvate con R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1840, sono abrogati, come è abrogata ogni disposizione dei regolamenti interni dell'Accademia che non sia in armonia col presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. 844.
Istituzione di un Osservatorio di pesca marittima in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Ritenuta la necessità di provvedimenti diretti a favorire lo sviluppo della pesca nell'Alto Adriatico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Venezia, per la durata di anni 10 a partire dal 1° luglio 1939-XVII, un Osservatorio di pesca marittima, che ha lo scopo di studiare i problemi di carattere scientifico e tecnico inerenti alla pesca ed alla piscicoltura nell'Alto Adriatico ed in particolare nelle lagune e nelle valli salse da pesca e di dare la relativa assistenza.

Art. 2.

L'Osservatorio è costituito in ente autonomo, con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed in collegamento, per la sua attività tecnico-scientifica, con il Regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca in Roma.

Art. 3.

Per il funzionamento dell'Osservatorio il Ministero dell'agricoltura e delle foreste corrisponderà al predetto Ente un contributo annuo di L. 40.000, per 10 anni, a partire dall'esercizio 1939-40, a carico delle assegnazioni di cui all'art. 92 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con i medesimi mezzi, provvederà pure alle spese di impianto dell'Istituto nel suo primo anno di esercizio, erogando a tale scopo, per una sola volta, una somma non superiore a L. 10.000.

Per l'ulteriore sviluppo della sua attività l'Osservatorio è autorizzato a ricevere contributi di Enti pubblici e locali.

Art. 4.

L'Osservatorio è retto da un Comitato amministrativo composto:

a) del presidente, del vice presidente e di due membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

b) di due esperti da nominarsi rispettivamente dal Regio comitato talassografico italiano e dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia;

c) dell'intendente di finanza di Venezia, o di un suo delegato.

Dette cariche sono gratuite.

Art. 5.

Il Comitato amministrativo:

a) formula i programmi generali dell'attività dell'Ente;

b) delibera sul regolamento interno e sue eventuali modificazioni e sulla organizzazione del servizi dell'Istituto;

c) appresta i bilanci preventivo e consuntivo, ed i resoconti morali e tecnici;

d) delibera su ogni altro argomento inerente alla attività ed al funzionamento dell'Ente.

Art. 6.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo ed i programmi tecnici da svolgere dovranno essere approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il regolamento interno e le eventuali sue modificazioni saranno approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, previo concerto con quello per le finanze.

Il personale dell'Istituto viene assunto a contratto. Col regolamento di cui sopra saranno stabilite anche le norme per l'assunzione ed il trattamento del personale medesimo.

Art. 7.

Il presidente ed in sua mancanza il vice-presidente hanno la rappresentanza legale dell'Ente, firmano gli atti sociali, danno esecuzione ai deliberati del Comitato amministrativo e prendono i provvedimenti di urgenza, riferendone al Comitato, per la ratifica, alla sua prima riunione.

Art. 8.

La revisione dei conti dell'Istituto è affidata ad un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a un delegato dell'intendente di finanza di Venezia.

Art. 9.

Per particolari circostanze, a proprio giudizio insindacabile, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, ha facoltà di sciogliere il Comitato amministrativo e di nominare un commissario il quale assuma la temporanea gestione dell'Ente con i poteri del Comitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 58. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 giugno 1939-XVII.

Modificazioni apportate al regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, numero 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 38 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con proprio decreto 10 agosto 1937-XV;

Veduti il regolamento per il personale del predetto Istituto, approvato con il decreto del Ministro per le finanze in data 8 aprile 1933-XI, e le successive modificazioni;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 29 maggio 1939-XVII;

Decreta:

Nel regolamento per il personale dell'Istituto di San Paolo di Torino sono inseriti i seguenti articoli 7-*bis*, 16-*bis*, 16-*ter*, 21-*bis*, 78-*bis*, i quali entreranno in vigore, a tutti gli effetti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

Art. 7-*bis*.

Le stenodattilografe, le dattilografe e le telefoniste potranno fare parte del ruolo organico dell'Istituto, ed il loro numero — unitamente al restante personale femminile del ruolo amministrativo contabile — non potrà mai superare il limite previsto dal decreto-legge 5 settembre 1938-XVI.

L'assegnazione potrà avvenire dopo almeno un anno di servizio oltre il periodo di prova, e la rimunerazione sarà fissata in base alle condizioni di assunzione con un minimo di stipendio base di L. 500 mensili lorde per le stenodattilografe e di L. 425 mensili lorde per le dattilografe e le telefoniste, assicurando ad entrambe le categorie due aumenti triennali e tre quadriennali nella misura del 10 % dello stipendio iniziale.

Il personale attualmente in servizio conserverà il trattamento economico in corso.

Art. 16-*bis*.

Gli agenti di 2ª categoria in pianta sono assegnati al grado 7°, che assume la denominazione: « Applicati — Agenti di 2ª categoria ». Il numero dei posti dello stesso grado è elevato a 177.

Gli agenti di 2ª categoria fuori ruolo potranno essere chiamati a coprire i posti di agente di 2ª categoria che si renderanno vacanti nel predetto grado 7°.

Art. 16-*ter*.

E' istituito nel ruolo « Personale direttivo, amministrativo, contabile » il grado 8-*bis* « Aspiranti alunni », regolato dalla rimunerazione seguente:

stipendio annuo lordo: L. 6500, oltre due aumenti triennali e tre quadriennali di L. 600 lorde ciascuno;

supplemento di servizio attivo: L. 300, pure annue lorde.

Al predetto grado l'Amministrazione indipendentemente dall'età e anche in deroga delle disposizioni che prescrivono il titolo minimo di studio per la nomina ad alunno, potrà assegnare il personale impiegatizio fuori ruolo (eccezion fatta comunque per i dipendenti assunti per servizi speciali, quali Ricevitorie provinciali, Esattorie, Distribuzione valori bollati, Gestioni immobiliari, ecc.) purchè abbia compiuto almeno un anno di servizio, oltre il periodo di prova.

Il numero dei posti nel grado 8-*bis* è variabile in funzione delle esigenze di servizio.

Art. 21-*bis*.

Sono istituiti nel ruolo « Personale subalterno » i gradi 11° « Commessi » e 12° « Aiuto commessi » regolati dalle rimunerazioni seguenti:

Commessi nei capoluoghi di Provincia: mensili lorde L. 500, oltre due aumenti triennali e tre quadriennali nella misura del 10 % dello stipendio iniziale;

Commessi negli altri centri: mensili lorde L. 450, oltre due aumenti triennali e tre quadriennali nella misura del 10 % dello stipendio iniziale;

Aiuto commessi nei capoluoghi di Provincia: mensili lorde L. 425, oltre due aumenti triennali e tre quadriennali nella misura del 10 % dello stipendio iniziale;

Aiuto commessi negli altri centri: mensili lorde L. 400, oltre due aumenti triennali e tre quadriennali nella misura del 10 % dello stipendio iniziale.

Ai predetti gradi l'Amministrazione indipendentemente dall'età e anche in deroga delle disposizioni di cui all'articolo 10, lettera *d*), potrà assegnare rispettivamente i commessi e aiuto commessi (eccezion fatta comunque per quelli assunti per servizi speciali quali Ricevitorie provinciali, Esattorie, Distribuzione valori bollati, Gestioni immobiliari, ecc.) purchè abbiano compiuto almeno un anno di servizio, oltre il periodo di prova.

Il personale attualmente in servizio a condizioni migliori conserverà il trattamento economico in corso.

Il numero dei posti nei gradi 11° e 12° è variabile in funzione delle esigenze di servizio.

Art. 78-*bis*.

Per il personale impiegatizio assegnato al grado 8-*bis* e per i subalterni assegnati ai grado 11° e 12° la chiamata alle armi per servizio obbligatorio di leva, in deroga al precedente art. 78, dà luogo alla risoluzione del contratto di impiego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1939-XVII

MUSSOLINI

(2778)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 maggio 1939-XVII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Arturo Mensi e riconoscimento della qualità medesima al fascista Giovanni Gregorio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Arturo Mensi, quale Segretario federale di Enna;

Visti i propri decreti recanti la data 31 maggio 1939-XVII, coi quali il fascista Arturo Mensi cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Enna e viene nominato, in sua vece, il fascista Giovanni Gregorio;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Arturo Mensi cessa della carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giovanni Gregorio, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Enna e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 31 maggio 1939-XVII

MUSSOLINI

(2777)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale della Società cooperativa « Consorzi agrari riuniti di San Remo e Ventimiglia » in San Remo e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Imperia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Imperia »;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa « Consorzi agrari riuniti di San Remo e Ventimiglia » in San Remo è dichiarata trasformata in Ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

L'Ente di cui al precedente articolo, è fuso, ai sensi dell'articolo 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Imperia.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività dell'Ente di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Ente approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Imperia.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività del Consorzio fusi è soggetta a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Imperia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dalla Società cooperativa di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Imperia nei riguardi della cessata attività dell'Ente in esso fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Imperia è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Imperia nel Foglio degli Annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 17 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione del rappresentante del Ministero per gli scambi e per le valute nella Commissione per l'esame delle istanze di importazione di materiali radioelettrici.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 15 aprile 1939-XVII, il dott. Filippo D'Amico, ispettore superiore presso il Ministero per gli scambi e per le valute è stato nominato membro della Commissione incaricata di dare il parere sulle domande d'importazione di materiali radioelettrici, in rappresentanza del Ministero predetto, ed in sostituzione del comm. dott. Ennio Simoni.

(2792)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa « Autotrasporti » friulana, con sede in Udine, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2746)

Annullamento di marchi di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 57834 registrato il 27 ottobre 1938 al nome di Alceste Trisciuzzi a Brindisi, e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1939, n. 80, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 31 gennaio 1939 autenticata dal notaio dott. Tommaso Rubino a Brindisi e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Brindisi.

Il direttore: ZENGARINI

(2743)

Il marchio di fabbrica n. 57234 registrato il 23 giugno 1938 al nome di Paolo Ferke a Milano, e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1938, n. 256, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 20 aprile 1939 autenticata dal notaio dott. Cirillo Manfredini, a Milano e presentata presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Milano.

Il direttore: ZENGARINI

(2744)

Centotreesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria in virtù del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 13 aprile 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1939, registro n. 9 Corporazioni, foglio n. 188, con il quale la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti nella località « Farello », in territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria, concessa in perpetuo al signor Eugenio Antoniola, è trasferita ed intestata alla Società anonima Eternit, Pietra Artificiale, con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 28 aprile 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, il 16 maggio 1939, registro n. 9 Corporazioni, foglio n. 322, con il quale la facoltà di coltivare la miniera di calcare bituminoso, sita nella località denominata « Petrulli e Pendente », in territorio del comune di Ragusa, provincia di Ragusa, concessa in perpetuo alla Società anonima Puricelli Strade e Cave, è trasferita ed intestata alla Società Italiana Asfalti Bitumi Combustibili Liquidi e Derivati (A.B.C.D.), con sede a Roma, via del Tritone n. 169, e domicilio eletto a Ragusa.

Decreto Ministeriale 8 maggio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1939, registro n. 9 Corporazioni, foglio n. 374, con il quale al dott. Colombo Calzolari, è concessa, per la durata di anni 20, la facoltà di coltivare i giacimenti di feldspato e caolino, siti in località denominata « Varviaro », in territorio del comune di Tornolo, provincia di Parma.

Decreto Ministeriale 22 maggio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1939, registro n. 10 Corporazioni, foglio n. 8, con il quale ai signori Arturo Garolla, ing. Angelo Pontremoli e Giulio Lazzeroni, rappresentati dal primo, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di noduli fosfatici siti in località « Marittima », in territorio dei comuni di Diso e Ortelle, provincia di Lecce.

Decreto Ministeriale 22 maggio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1939-XVII, registro n. 10 Corporazioni, foglio n. 9, con il quale al signor Michele Wachtler, è concessa, per la durata di anni 50 dalla data del presente decreto, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Bagni di Moso », in territorio del comune di Sesto Pusteria, provincia di Bolzano.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1939-XVII, registro n. 10 Corporazioni, foglio n. 6, con il quale la quota di cointeressenza di 3/72 spettante al signor Giovanni Lo Bue Vanni sulla concessione perpetua « Sangiovanello Lo Bue », accordata col decreto Ministeriale 3 gennaio 1934, è trasferita al signor Gaetano Melchiorre Lo Bue.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1939-XVII, registro n. 10 Corporazioni, foglio n. 7, con il quale è apportata una modificazione all'art. 1 del decreto Ministeriale 27 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1938, registro n. 8 Corporazioni, foglio n. 133.

(2745)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 135

del 19 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	18,96
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,628
Norvegia (Corona)	4,472
Olanda (Fiorino)	10,09
Polonia (Zloty)	358,25
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,5825
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	73,225
Id. 3,50 % (1902)	70,75
Id. 3,00 % Lordo	50,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,675
Id. Id 5 % (1936)	93,975
Rendita 5 % (1935)	93,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,875
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,70
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,90
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,025
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,175
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 436.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4500 — Data: 2 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Polidoro Ottaviano fu Eligio — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5204 — Data: 23 gennaio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Barone Nicola di Giovannina — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9384 — Data: 13 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Puccinelli Armando di Angelo — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2896 — Data: 4 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lecce — Intestazione: Pellegrino Pasquale fu Pantaleo — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3005 — Data: 16 febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ric. D. P. — Intestazione: Corvino Giovanna fu Leonardo — Titoli del debito pubblico: 1 certificato red. 3,50, capitale L. 80.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9344 — Data: 8 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Rocchi Burlamacchi Giulio — Titoli del debito pubblico: quietanze, L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1301 — Data: 11 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Connio Enzo fu Giuseppe Camillo — Titoli del debito pubblico: 3 obbligazioni Venezia 3,50, capitale L. 16.500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2676)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Osimo (Ancona), S. Ginesio (Macerata), Montegrimano (Pesaro) e Cellere (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Zoppi geom. Sinibaldo di Gualtiero, per la Cassa comunale di credito agrario di Osimo (Ancona);

Onofri conte Giuseppe fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Ginesio (Macerata);

Fabbri Elio, fu Filippo per la Cassa comunale di credito agrario di Montegrimano (Pesaro);

Mariotti Domenico fu Felice, per la Cassa comunale di credito agrario di Cellere (Viterbo);

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2750)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori conte Barnaba Vitali e N. H. dott. Camillo Raccamadoro Ramelli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2717)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su Pegno di Fermo (Ascoli Piceno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor dott. rag. Filippo Tordini è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2718)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Volterra (Pisa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori dott. Jacopo Inghirami e dott. Cesare Marrucci sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2719)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su Pegno di Volterra (Pisa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor cav. dott. Leopoldo Rabagli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1939-XVII

V. Azzolini

(2720)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montevarchi (Arezzo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938 XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori cav. dott. rag. Cesare Carapelli e dott. Enrico Barracano sono nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montevarchi, con sede in Montevarchi (Arezzo), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1939-XVII

V. Azzolini

(2721)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi (Arezzo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor cav. rag. Giuseppe Torsi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi, con sede in Montevarchi (Arezzo) per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1939-XVII

V. Azzolini

(2722)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici od ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1935, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011, ed in particolare gli articoli 16 e 20;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le lettere n. 4991/1.3.1 in data 11 febbraio 1939-XVII e 7 aprile 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici od ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 10° (gruppo *A*) dell'ordinamento gerarchico, divisi nelle seguenti specialità:

Fisici	n. 2
Ingegneri elettrotecnici	» 2
Totale . . .	n. 4

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini di razza non ebraica che siano iscritti al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente art. 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato ad anni 40, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valore militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati ai termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o che prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni se dipendenti statali non di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti: indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le specialità per le quali intendono concorrere;

e) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova d'esame di cui al n. 4 del programma allegato.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario;

3) certificato di cittadinanza italiana o di godimento dei diritti politici.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale (o copia autentica di esso) di laurea in fisica o in ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica).

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) certificato dal quale risulti che il concorrente ha sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione;

8) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalido di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero ed i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

9) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

10) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un ufficiale ammiraglio o generale A.N.;

membri: un ufficiale superiore A.N.; due professori di Regia università o della Regia Accademia navale; un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°;

segretario: un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 10.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'articolo 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 800, lorde oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO

a) *Specialità fisici.*

1. — Prova scritta di «ottica».

Svolgimento di un tema riguardante i seguenti argomenti di «ottica» (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 8 consecutive.

1) Luce e calore. Emissione. Assorbimento. Illuminazione. Fotometria.

2) Riflessione. Specchi piani e curvi. Prismi riflettenti. Rifrazione. Prismi e rifrazione. Dispersione. Spettro.

3) Proprietà cardinali dei sistemi ottici centrati (Ottica di Gauss). Lenti e sistemi di lenti.

4) Aberrazioni geometriche e cromatiche (Ottica di Seidel). Strumenti ottici. Metodi di correzione e di calcolo. Potere risolutivo di uno strumento ottico.

5) Lente d'ingrandimento. Microscopio. Cannocchiale (galileano, astronomico, terrestre). Collimatore. Obbiettivo fotografico.

6) Occhio. Visione binoculare. Strumenti binoculari e stereoscopici.

7) Sestante. Telemetri (Monostatici, Bistatici. A depressione). Periscopi. Congegni di puntamento. Inclinometri.

8) Fari e proiettori. Strumenti ottici di segnalazione. Strumenti topografici e geodetici. Strumenti fotogrammetrici. Spettroscopi a prismi. Rifrattometri.

9) Interferenza. Diffrazione. Interferometri. Polarimetri. Spettroscopi a reticolo.

2. — Prova scritta di «fotografia».

Svolgimento di un tema riguardante i seguenti argomenti di «fotografia» (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 8 consecutive.

1) Obbiettivi (tipi diversi, caratteristiche principali, proprietà, scelta, collaudo, impiego). Lenti addizionali. Filtri colorati. Otturatore (al diaframma o focale).

2) Apparecchi da presa. Apparecchi d'ingrandimento e di riduzione. Apparecchi di proiezione. Apparecchi per riproduzione.

3) Materiale sensibile negativo e positivo ai sali d'argento su lastra, pellicola e carta. Sensitometria generale. Sensitometria cromatica. Potere risolutivo. Illuminazione inattinica per il trattamento del materiale sensibile.

4) Sensibilizzazione e desensibilizzazione. Sviluppo. Fissaggio. Lavaggio. Essicamento. Rinforzo, indebolimento. Viraggio. Stampa dei positivi. Apparecchi speciali per stampa.

5) Stereofotografia. Microfotografia. Metallografia. Radiografia. Fotografia con i raggi ultra violetti od infra rossi. Fotografia a colori. Cinematografia (presa e proiezione).

3. — Prova scritta di «fisica generale».

Svolgimento di un tema riguardante i seguenti argomenti di «fisica generale» (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 8 consecutive.

1) Acustica: Propagazione e produzione dei suoni. Teorema di Newton. Principio di Huygens. Riflessione. Composizione dei suoni. Interferenza e battimenti. Risonanza acustica. Scala musicale. Voce e udito. Ultrasuoni.

2) Elettricità: Corrente elettrica e sue leggi fondamentali. Principî di elettrostatica e condensatori elettrici. Circuiti a corrente alternata. Teorema generale delle macchine elettriche.

4. — Prova scritta di traduzione in italiano di qualche brano di argomento tecnico, relativo alla specialità del candidato, dal fran-

cese nonchè dal tedesco oppure dall'inglese, a scelta dell'aspirante (coefficiente 2).
È consentito l'uso del vocabolario.
Durata della prova: da fissarsi dalla Commissione.

5. — Prova orale consistente in una discussione sugli argomenti di cui ai numeri precedenti (coefficiente 3).

b) *Specialità ingegneri elettrotecnici.*

1. — Prova scritta di « elettrotecnica ».
Svolgimento di un tema riguardante i seguenti argomenti di « elettrotecnica » (coefficiente 3).
Tempo concesso: ore 8 consecutive.

1) Teoria e funzionamento delle macchine elettriche. Trasformatori. Macchine asincrone. Macchine sincrone. Dinamo a corrente continua. Motori a corrente continua. Illuminazione elettrica. Unità fotometriche. Lampade a incandescenza e lampade a scarica nel gas. Proiettori. Mutatori e raddrizzatori. Accumulatori. Linee di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica.
2) Misure elettriche. Misure di corrente, di tensione, di resistenze, di induttanze e capacità. Misure di potenza.
Prove di collaudo delle macchine elettriche.

2. — Prova scritta di « fisica ».
Svolgimento di un tema riguardante i seguenti argomenti di « fisica » (coefficiente 3).
Tempo concesso: ore 8 consecutive.

1) Acustica: propagazione e produzione dei suoni. Teorema di Newton. Principio di Huygens. Riflessione. Composizione dei suoni. Interferenza e battimenti. Risonanza acustica. Scala musicale. Voce ed udito. Ultrasuoni.
2) Ottica: emissione e propagazione dell'energia raggiante. Riflessione. Rifrazione. Spettroscopia. Assorbimento. Diffrazione e polarizzazione della luce.

3. — Prova scritta di « comunicazioni elettriche ».
Svolgimento di un tema riguardante i seguenti argomenti di « comunicazioni elettriche » (coefficiente 3).
Tempo concesso: ore 8 consecutive.

1) Circuiti elettrici a costanti concentrate e a costanti distribuite. Propagazione delle perturbazioni elettriche lungo i fili. Equazione dei telefonisti.
2) Impedenza delle linee. Linee artificiali. Attenuazione e distorsione. Diafonia.
3) Quadripoli. Filtri.
4) Microfoni e telefoni.
5) Piezoelettricità e magnetostrizione.
6) Circuiti oscillatori. Risonanze. Circuiti accoppiati.
7) La propagazione delle onde elettromagnetiche.
8) Tubi elettronici. Rivelatori. Amplificatori. Oscillatori. La modulazione radiotelefonica.
9) Antenne r. t. - Sistemi direttivi.
10) Cenni nella tecnica delle comunicazioni con altissime frequenze.
11) Radiogoniometria.

4. — Prova scritta di traduzione in italiano di qualche brano di argomento tecnico, relativo alla specialità del candidato, dal francese nonchè dal tedesco oppure dall'inglese, a scelta dell'aspirante (coefficiente 2).
È consentito l'uso del vocabolario.
Durata della prova: da fissarsi dalla Commissione.

5. — Prova orale consistente in una discussione sugli argomenti di cui ai numeri precedenti (coefficiente 3).
Per entrambi le specialità la prova orale verterà anche sui seguenti argomenti:

Nozioni amministrative, corporative e di statistica (coefficiente 1):

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.
2) Principi elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro.
Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni degli operai.
3) Elementi di statistica.

p. *Il Ministro:* CAVAGNARI.

(2726)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 40 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909 numero 666;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, riguardante il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P. S. e dei servizi di polizia;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 326, col quale sono stati approvati i nuovi organici del personale di P. S.;
Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni sull'ordinamento del personale di P. S.;
Vista la lettera 8 maggio 1939-XVII della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui è stato autorizzato un bando di concorso per l'assunzione di 40 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 40 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative, conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate alle Prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Gli aspiranti che risiedono nelle colonie potranno, nel termine predetto far pervenire al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dall'art. 4.
Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.
Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire otto dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superato quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;
2) certificato su carta da bollo da lire quattro del Podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;
3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione, rilasciato su carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. La presentazione di tale documento non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra;
4) certificato generale del Casellario giudiziario su carta da bollo da lire dodici;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da lire quattro dal Podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da lire quattro, da un medico militare in S.P.E. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, su carta da bollo da lire quattro, di esito di leva, debitamente vidimato o d'iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, invece, copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, nonchè della prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato, mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato Provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal Prefetto e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di Combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto;

8) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro da rilasciarsi dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) diploma di cui al precedente articolo 2, o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto e quelli ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 ed 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle Autorità giudiziarie competenti o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo insieme a copia in debito bollo, del loro stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da lire quattro del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali, da far valere a norma delle disposizioni in vigore, potranno, invece, essere presentati successivamente, ma in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

Il Ministro potrà inoltre negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove di esame verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1) Codice civile (Disposizioni preliminari, libro primo, principi relativi alla proprietà ed alle obbligazioni).

2) Codice penale. Codice di procedura penale (libro primo, disposizioni generali; libro secondo, dell'istruzione).

3) Principi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale.

4) Elementi di economia politica.

5) Codice di commercio (persone, atti, libri, società, fallimenti).

6) Elementi di legislazione corporativa.

7) Testo unico delle leggi di P. S. 18 giugno 1931-IX, n. 773, e regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62).

8) Nozioni di statistica (generalità, dati statistici, leggi statistiche, statistica applicata).

9) Storia civile d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

10) Lingua francese di cui il candidato dovrà dare prova di avere conoscenza.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; la prova orale su tutto il programma.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera che oltre la francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente ed un quindo di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere innanzi a persona pratica di esse. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami predetti, dalle Prefetture delle provincie in cui avranno presentato la domanda di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di P. S.

Durante il periodo di volontariato, di durata non inferiore ai sei mesi, sarà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 833,62 lorde, la indennità di servizio speciale di L. 3000 annue ridotta del doppio 12 per cento a L. 2323,20 lorde e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suddetto e sempre che essi abbiano conseguito la idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico pratico presso la Scuola superiore di Polizia e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di P. S. i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti, con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1939-XVII

Pel *Ministro*: BUFFARINI

(2757)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di direttore chimico presso i Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Asti, Littoria ed altri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 78 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento dei posti di direttore del reparto chimico dei Laboratori d'igiene e profilassi di Asti, Littoria, Macerata, Rieti, Fiume e Messina;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi è così costituita:

Presidente: S. E. Petragnani prof. Gianni, direttore generale della Sanità pubblica, prefetto del Regno;

Membri: S. E. De Blasi prof. Dante, direttore dell'Istituto di igiene della Regia università di Roma; Marotta prof. Domenico, docente universitario in chimica generale; Cingolani prof. Masaniello, ispettore generale chimico presso l'Istituto di sanità pubblica; Pieri prof. Cosimo, direttore del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lucca;

Segretario: Gaia dottor Mario, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima d'un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2728)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di coadiutore della sezione chimica dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Bergamo, Campobasso, Lecce ed altri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 78 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento del posto di coadiutore della sezione chimica dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Bergamo, Campobasso, Lecce, Mantova, Potenza, Rieti, Pescara, Imperia, Milano, Palermo, Trapani, Viterbo e Ravenna;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi suindicati è costituita come appresso:

Presidente: Pellegrini dott. Ernesto, vice prefetto;

Membri: Porlezza prof. Camillo, ordinario di chimica generale ed inorganica nella Regia università di Pisa; Neri prof. Filippo, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Bologna; Lazzarini prof. Guido, coadiutore chimico di 1ª classe nell'Istituto di sanità pubblica; Maione prof. Vincenzo, direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Napoli;

Segretario: Verdi dott. Antonio, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima d'un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 11 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2729)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di direttore della sezione medico-micrografica presso i Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Aosta, Apuania ed altri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 78 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento dei posti di direttore della sezione medico-micrografica presso i Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Aosta, Apuania, Asti, Belluno, Catania, Littoria, Parma, Viterbo e Zara;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi è così costituita:

Presidente: Petragnani prof. Gianni, direttore generale della Sanità pubblica, prefetto del Regno;

Membri: Casagrandi prof. Oddo, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Padova; Sotti prof. Guido, direttore dell'Istituto d'anatomia patologica della Regia università di Roma; Maggiora Vergano prof. Romano, capo del Laboratorio di micrografia e batteriologia presso l'Istituto di sanità pubblica; Manzini dott. Giuseppe, direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna;

Segretario: Giordano dott. Giuseppe, vice segretario dell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima d'un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 10 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2730)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di coadiutore del reparto medico-micrografico dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Bergamo, Como, Cuneo ed altri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 78 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visti gli articoli 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi pubblici per titoli ed esami per

il posto di coadiutore del reparto medico-micrografico dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Bergamo, Como, Cuneo, Enna, Foggia, Imperia, Macerata, Parma, Potenza, Pistoia, Ravenna, Rieti, Spezia, Viterbo, Pescara e Zara;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi suindicati è costituita come appresso:

Presidente: Tedeschi dott. Francesco. vice prefetto;

Membri: Sotti prof. Guido, ordinario di anatomia patologica nella Regia università di Roma; Piras prof. Luigi, direttore dell'istituto d'igiene della Regia università di Genova; Maggiora Vergano prof. Romano, capo del Laboratorio di micrografia e batteriologia nell'Istituto di sanità pubblica; Marino dott. Vincenzo, direttore della Sezione medica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bari;

Segretario: Morrica dott. Manlio, segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima d'un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 11 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2731)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1937-XVI, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto Ministeriale 13 ottobre 1938-XVI;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate al concorso di cui in premessa, così formulata:

1) Armani Carmela . . . . . . con punti 57.062
2) Lia Gemma . . . . » » 52.812
3) Arienti Giuseppina . . . . . . » » 52.325
4) Stefanini Rosina . . . . . . » » 51.875
5) Soncini Anna . . . . » » 50.937
6) Cantoni Antonia . . . . . . » » 50.625
7) Tonghini Anna Maria . . . . . » » 50.250
8) Piubellini Ersilia . . . . . . con punti 48.437
9) Colombo Rachele, coniugata . . . . » » 47.812
10) Bonomi Adele, nata il 27 luglio 1905 . . » » 47.812
11) Villa Maria, nata il 1° settembre 1914 . » » 47.812
12) Lazzarini Elisabetta . . . . . . » » 47.781
13) Invernizzi Angela. . . . . . . » » 47.687
14) Oddera Teresa . . . . » » 47.500
15) Mondino Angela . . . . » » 47.187
16) Gazzo Rosa . . . . » » 46.625
17) Moreschini Arolda . . . . . . » » 46.562
18) Ambrosini Luigia . . . . » » 46.312
19) De Agostini Maria. . . . . . . » » 45.125
20) Riffaldi Maria. . . . . » » 44.062
21) Malugani Paola . . . . » » 43.437
22) Volonterio Maria . . . . » » 42.937
23) Cazzaniga Dora Maria . . . . . » » 42.812
24) Braghini Dina . . . . » » 42.687
25) Rieni Alba, orfana di guerra . . . . » » 40.625
26) Cairoli Cornelia . . . . » » 40.625
27) Pontiggia Aurelia. . . . . . . » » 35.312

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 6 giugno 1939-XVII

Il prefetto: DUCCESCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso a sei posti di ostetrica condotta nella provincia di Como, vacanti al 30 novembre 1937-XVI;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Armani Carmela - Mariano Comense.
2) Lia Gemma - Lecco.
3) Arienti Giuseppina - Moltrasio.
4) Stefanini Rosina - Lomazzo.
5) Soncini Anna - Alzate Brianza.
6) Cantoni Antonia - Vertemate con Minoprio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 6 giugno 1939-XVII

Il prefetto: DUCCESCHI

(2713)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.